



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 967 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 29-SEXIES DEL D.LGS 152/06 RILASCIATA ALLA DITTA NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.R.L. (C.F. 11782080961) PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI LAMINATI IN ALLUMINIO E SUE LEGHE SITO IN COMUNE DI VENEZIA - VIA DELL'ELETTRICITÀ 31 - 30176 MALCONTENTA LOC. FUSINA. SEDE LEGALE: COMUNE DI VENEZIA - VIA DELL'ELETTRONICA 31

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- v il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vi la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa *Anna Maria Pastore*;
- vii 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- viii la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 02 “La Città Metropolitana verde e sostenibile” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

- ix il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP *Anna Maria Pastore* che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026);

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell' AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- vi la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- vii l’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- viii il Regolamento Regionale n. 1/2025 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- i il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento*”.
- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;
- iii l’art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05*”;
- v L’All. B al Regolamento n. 1/2025 che integra e modifica le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe istruttorie;

Gestione dei rifiuti

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 208, recante disciplina dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ii la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*”;
- iii la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Tutela delle acque dall’inquinamento

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iv il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- v l’articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale “*Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell’autorizzazione, che prevede l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall’autorizzazione allo scarico*”;

- vi l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Emissioni in atmosfera

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”;
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii;
- vi il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

Valutazione dell'incidenza ambientale

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale/dell'autodichiarazione di non necessità di incidenza ambientale, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;
- iv la determina n. 2894 prot. n. 62757 del 18.09.2023 con la quale si accerta la non necessità di valutazione dell'incidenza ambientale;

Impatto acustico

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10.02.2005.

Visto che:

- i con prot. n. 73579 del 15.12.2022 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia, alla ditta NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.r.l., con sede legale in Comune di Venezia – Via dell'Elettronica 31, C.F. 11782080961, ai sensi dell'art. 29 – *nonies* c. 4 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente sito in Comune di Venezia – Via dell'Elettronica 31, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:
 - Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;
- ii ai sensi del punto 3 del sopra citato provvedimento prot. n. 73579 del 15.12.2022, il riesame con valenza di rinnovo del medesimo provvedimento è disposto dal 28.07.2023;
- iii Vista la richiesta di autorizzazione trasmessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29 - *octies* c. 3 lett. b) dalla Ditta in oggetto, presentata al SUAP in data 27.07.2023, pervenuta a questa Amministrazione in data 28.07.2023 ed acquisita agli atti con protocolli n. 52303 e n. 52304 del 28.07.2023;
- iv con nota prot. n. 53922 del 03.08.2023 questa Amministrazione ha richiesto alla ditta il completamento della documentazione allegata all'istanza di cui il sopra citato prot. n. 52303 del 28.07.2023 al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- v con nota acquisita agli atti con prot. 57761 del 28.08.2023 il legale rappresentante della ditta Niche Fusina Rolled Products Srl ha dichiarato la non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;
- vi l'attività è garantita dalla fideiussione n. 13895/8200/00665658 emessa da Banca Intesa SanPaolo SpA scadenza il con scadenza il 28.07.2025 e validità fino al 28.07.2026 e dalla polizza RCI n. ILI0003035 emessa da aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia;
- vii con note acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 59514 e n. 59515 del 05.09.2023 la ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- viii con nota prot. n. 62238 del 15.09.2023 è stata convocata la prima Conferenza dei Servizi con funzioni istruttorie ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 18.10.2023, in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 15.11.2023 con n. 77888 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- ix con nota prot. 77975 del 15.11.2023 è stato trasmesso il verbale prot. n. 77888 del 15.11.2023, comprensivo delle richieste di integrazioni concordate in Conferenza dei Servizi;
- x con note prot. n. 10311 del 14.02.2024 e 10522 del 15.02.2024 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- xi con nota prot. n. 44372 del 10.07.2024 la ditta ha trasmesso delle integrazioni spontanee comprendenti copia del Certificato n. 250504-2017-AE-ITA-ACCREDIA rilasciato in data 11.12.2023 da DNV BUSINESS ASSURANCE attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 - scadenza il 10.12.2026 e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06;
- xii con nota prot. n. 60500 del 25.09.2024 è stata convocata la Conferenza dei Servizi con funzioni istruttorie ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 08.10.2024 in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 16.10.2024 con n. 66307 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- xiii con nota prot. n. 66512 del 16.10.2024 è stato trasmesso il Verbale prot. n. 66307;

- xiv con nota prot. n. 70865 del 04.11.2024 la ditta ha presentato integrazioni spontanee;
- xv con nota prot. n. 67117 del 18.10.2024 è stata convocata la Conferenza dei Servizi con funzioni istruttorie ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 06.11.2024 in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 26.11.2024 con n. 76748 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- xvi con nota prot. n. 76830 del 26.11.2024 è stato trasmesso il Verbale prot. n. 76748;
- xvii con nota prot. n. 80038 del 10.12.2024 è stato richiesto alla ditta un riscontro riguardo al sopralluogo V.E.R.I.T.A.S. tenutosi in data 13.11.2024 come disposto durante la Conferenza dei Servizi del 06.11.2024;
- xviii con nota prot. 83949 del 30.12.2024 la ditta trasmette l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo come da disposizioni della Conferenza dei Servizi del 06.11.2024;
- xix con nota prot. n. 1536 del 13.01.2025 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.03 del 30.12.2024, redatto ai sensi della DGRV n. 1100/2018 ed acquisito con prot. n. 83949 del 30.12.2024;
- xx con note prott. nn. 2275 del 15.01.2025, 8793 del 10.02.2025 e 13363 del 27.02.2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, che non risulta sufficiente per il rilascio da parte di V.E.R.I.T.A.S. del proprio atto di assenso;
- xxi con nota prot. n. 16991 del 13.03.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 24.03.2025 in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 26.03.2025 con n. 20139 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- xxii con nota prot. n. 19459 del 24.03.2025 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole (**Allegato 3 alla presente determina**) con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "PMC_Rev03" del 30.12.2024, redatto ai sensi della DGRV n. 1100/2018 ed acquisito con prot. n. 83949 del 30.12.2024 (**Allegato 2 alla presente determina**);
- xxiii con nota prot. 19568 del 25.03.2025 la ditta ha trasmesso la planimetria delle reti fognarie aggiornata;
- xxiv con nota prot. n. 20204 del 26.03.2025 è stato trasmesso il Verbale prot. n. 20139;
- xxv con nota prot. 21264 del 31.03.2025 V.E.R.I.T.A.S. ha trasmesso il proprio atto di assenso allo scarico in pubblica fognatura, successivamente rettificato con nota prot. n. 23042 del 07.04.2025 (**Allegato 4 alla presente determina**);

Considerato inoltre che:

- i nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. Gg-bis;
- ii il medio impianto di combustione afferente al camino n. LR5 è soggetto all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 con le tempistiche previste all'art. 273-bis comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Non è invece soggetto alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

Ritenuto di:

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 24.03.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di

Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 20139 del 26.03.2025 trasmesso con nota prot. n. 20204 del 26.03.2025;

- ii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 2, c. 2);
 - Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);
- iii Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 04.06.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia n. 3418/2022 del 15.12.2022 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-*octies*, comma 3, lett. b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Niche Fusina Rolled Products S.r.l., con sede legale in Comune di Venezia – Via dell'Elettricità 31 – 30176 Malcontenta loc. Fusina, C.F. 11782080961 per l'installazione esistente, sita in Comune di Venezia – Via dell'Elettricità 31 – 30176 Malcontenta loc. Fusina, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.5 – Lavorazione di metalli non ferrosi:
 - b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricezione dello stesso ed è subordinata all'attestazione dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al p.to 5 lett. d)

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (**09.04.2037**).

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria, nonché dall'estensione delle garanzie finanziarie presentate. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana

di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

5

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)	Capacità produttiva (t/giorno)
Alluminio	95.000	270

2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;

3 ai sensi dell'art. 29-undecies c. 1 del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la Scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, VERITAS S.p.A., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata; ;

4 ai sensi dell'art. 29-undecies c. 3 del D.Lgs. 152/06, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare entro il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271 comma 14 del medesimo decreto, la Scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices c. 7 del D.Lgs. 152/06;

5 nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-quattordices c. 4 del D.Lgs. 152/06;

6 ai sensi dell'art. 271 c.14 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;

7 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;

8 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di stoccaggio e sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo delle linee di depurazione acque, sui sistemi di scarico in fognatura e corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. F42, F89, F90, L1, L2, L3, L4, L8, L9, L11, L13, L14, L15, L19, L23, L24, L25, L26 e LR5;

- 9 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 10 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all' Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 11 **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, al SISP dell'Ulss 3 Serenissima - Distretto Veneziano, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Venezia, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla comunicazione di aggiornamento acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. **83949 del 30.12.2024**;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. F42, F89, F90, L1, L2, L3, L4, L8, L9, L11, L13, L14, L15, L19, L23, L24, L25, L26 e LR5;
- 2 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 3 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 4 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 5 l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 6 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell' Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.
- 7 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE F42, F89, F90, L1, L2, L3, L4, L8, L9, L11, L13, L14, L15, L19, L23, L24, L25, L26

- 8 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all' Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 9 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal “Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 03 del 30.12.2024”, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 5 lett. a-8) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 10 qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

PRESCRIZIONI PER IL MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE AFFERENTE AL CAMINO n. LR5

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis)-1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 11 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nelle seguenti tabelle, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

1. fino alla data di cui al 31 dicembre 2029

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm³)
LR5	Impianto di combustione riscaldamento olio laminazione	Ossidi di azoto (NO ₂)	245*

*** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

2. a far data dall' 1 gennaio 2030 in conformità a quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm³)
LR5	Impianto di combustione riscaldamento olio laminazione	Ossidi di azoto (NO ₂)	175*

*** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

- 12 la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. LR5. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati registro di cui al punto 5 lett. a-8) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 13 devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 14 ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- 15 **entro il 01.07.2029** la ditta dovrà trasmettere alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, una relazione descrittiva delle modalità tecniche adottate ai fini di rispettare i limiti individuati al punto 5 lett. b-11) tab. 2);
- 16 nel caso cui sia prevista la sostituzione degli impianti esistenti di cui al presente paragrafo, la relazione di cui al punto precedente dovrà essere allegata ad una comunicazione di modifica di A.I.A. a cui seguirà revisione dei limiti individuati al punto 5 lett. b-11) tab. 2) in base a quanto previsto nel punto 1) della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 per i medi impianti di combustione nuovi;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 17 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- 18 **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n. F42, F89, F90, L1, L2, L3, L4, L8, L9, L11, L13, L14, L15, L19, L23, L24, L25, L26 e LR5 relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Le analisi alle emissioni afferenti al camino n. 1 e 3 dovranno essere effettuate distinguendo tra la fase di applicazione e quella di essiccazione manufatti. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 19 **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione idrogeologica sito specifica ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, che indaghi l'ambito locale circa la presenza e direzione falde, vulnerabilità, criticità pregresse e quanto altro necessario al fine di predisporre una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo;
- 20 **entro 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione di valutazione di fattibilità tecnica ed economica, redatta da un professionista abilitato, per l'adeguamento del punto di campionamento del camino F89 alla norma UNI 15259:2008 (in relazione agli inquinanti previsti a monitoraggio dal presente provvedimento), con particolare riguardo al numero minimo di bocchelli (in base al diametro del camino) e alla piazzola di stazionamento, che deve essere di metratura adeguata per allestire la linea di campionamento;

21 entro un anno dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere installato ed attivo un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che andrà a sostituire i controlli periodici dei parametri polveri, COT e HCl afferenti al camino n. F89. Dovranno essere comunicate alla scrivente Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, tramite il SUAP competente, con un anticipo di almeno 15 giorni le date previste per la taratura/calibrazione degli SME (QAL2 e AST di cui alla UNI EN 14181). Lo SME dovrà essere gestito ai sensi della norma UNI EN 14181 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI agli Allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I relativi valori limite di emissione saranno modificati e riferiti al valore medio giornaliero. In caso di indisponibilità dello SME, il Gestore dovrà adottare misure alternative di controllo, intese come misure stimate correlate con un determinato stato impiantistico e/o misure sostitutive illustrate all'interno del Manuale di Gestione dello SME (M.G.SME);

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1** sono autorizzati gli scarichi in Canale Consortile di drenaggio della 2° Zona Industriale identificati con le sigle LSP1, LSM1, LSM2, LSM3;
- 2** sono autorizzati gli scarichi in pubblica fognatura di via dell'Elettronica identificati con le sigle PM346/2;
- 3** È autorizzato lo scarico SM1 recapitante nella laguna di Venezia conformemente all'autorizzazione prot. 29090 DEL 30.07.2021 volturata con prot. 19649 del 31.05.2022 e secondo le prescrizioni imposte dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- 4** la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di depurazione;
- 5** le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui, nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate, ed eventualmente autorizzate, secondo la procedura prevista all'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006, alla Città Metropolitana di Venezia e a Veritas S.p.A. (per gli scarichi n. PM346/2 e PM346/1) o al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche (per lo scarico SM1);
- 6** ogni scarico dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di tale pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi;

SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (LSP1, LSM1, LSM2, LSM3)

- 7** le acque degli scarichi LSP1 e LSM1 recapitanti nel canale consortile di drenaggio della 2° Zona Industriale devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999. Gli scarichi LSP1 e LSM1 potranno essere attivati soltanto in condizioni di emergenza;
- 8** le acque degli scarichi LSM2 e LSM3 recapitanti nel canale consortile di drenaggio della 2° Zona Industriale devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 3 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999;
- 9** a valle degli scarichi LSP1, LSM1, LSM2, LSM3 devono essere installati dei pozzetti di campionamento forniti di idonea chiusura, provvisti di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atti a consentire il campionamento delle acque in uscita e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo;
- 10** le analisi delle acque prelevate dai pozzetti di campionamento prima degli scarichi n. LSP1, LSM1, LSM2 ed LSM3, previste nell'Allegato 1c e nel Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.03 del 30.12.2024, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri riportati nell'Allegato 1c devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999. I verbali di prelievo e i

relativi certificati di analisi dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 5 lett. a-8) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

SCARICHI IN FOGNATURA (PM346/2)

11 Lo scarico denominato PM 346/2 – acque reflue industriali - categoria 8 del piano analitico VERITAS - derivanti dalla lavorazione dell'alluminio, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 20000 mc/anno

COD: 350 mg/l

Fosforo Totale (come P): 5 mg/l

Azoto totale (come N): 50 mg/l

Solidi sospesi: 150 mg/l

è soggetti alle prescrizioni di seguito indicate:

Installazione, entro 90 giorni dall'emissione del provvedimento finale di:

- **Misuratore di portata** elettromagnetico, o comunque adeguato alla misura di portata di reflui fognari. Lo strumento dovrà essere installato sul collettore di scarico in fognatura dell'Utente, a valle di tutte le immissioni di refluo dell'insediamento nel medesimo collettore;
- **Sistema di teletrasmissione** del segnale del misuratore di portata elettromagnetico, compatibile col sistema adottato da VERITAS S.p.A.;
- **Campionatore automatico** (a due scomparti, auto-svuotante) sul flusso di scarico in pubblica fognatura;

Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS S.p.A.. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate.

Fornitura, installazione, gestione e manutenzione della strumentazione richiesta, sono interamente a carico dell'Utente.

Ad avvenuta installazione delle predette apparecchiature, la ditta dovrà comunicare a VERITAS S.p.A. l'ultimazione delle opere (mod. Sin04, allegando planimetria As-Built e asseverazione del Tecnico incaricato) per l'esecuzione del sopralluogo finale e la determinazione dei nuovi punti di prelievo del refluo scaricato;

e alle seguenti condizioni:

- a l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla **sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente**, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove indicato. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica VERITAS S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS S.p.A.
- b mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da VERITAS S.p.A. secondo il Piano analitico approvato;

- c esecuzione, a cura di VERITAS S.p.A., di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *“necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del/i misuratore di portata e del campionatore automatico ove installati, oltreché l'obbligo di comunicare, mezzo PEC, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.A. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

- 12 dovrà essere comunicata tempestivamente a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia qualsiasi modifica del contratto di utenza con V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. che comporti variazioni ai parametri da ricercare (e ai relativi valori da rispettare) in fase di analisi allo scarico n. PM346/2;
- 13 vengono fatte salve ogni altra prescrizione e condizione indicate da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nell'assenso prot. n. **23042 del 07.04.2025**, inviato anche al Gestore, in merito allo scarico n. PM346/2;

SCARICHI IN LAGUNA DI VENEZIA (SM1)

- 14 sono fatte salve ogni altra prescrizione e condizione indicate dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia nell'autorizzazione prot. n. 29090 del 30.07.2021 e successivo prot. n. 19649 del 31.05.2022 (protocolli interni dell'Ente Gestore), acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 69864 del 29.11.2022 in merito allo scarico n. SM1;
- 15 limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni vale quanto di seguito:
 - a le acque dello scarico SM1 recapitanti nella Laguna di Venezia devono rispettare i valori limite fissati dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezione 1, 2 e 3. Il rispetto di tutti i valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione. Lo scarico dei reflui deve avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;

- b al fine di garantire il rispetto dei valori limite in assenza di diluizione, i punti di verifica n. A3 ed SP1 devono rispettare i valori limite fissati dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezione 3 e il D.P.R. 926/73 per tutti gli altri parametri;
- c le analisi delle acque prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico n. SM1 devono essere effettuate secondo le rispettive periodicità previste nell'Allegato 2. Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati, unitamente ai verbali di prelievo, dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 5 lett. a-8) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- d i rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi allo scarico SM1 dovrà riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e dovranno essere inviati in originale al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche. La Città Metropolitana di Venezia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche si riservano comunque di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui dello scarico SM1 e campioni rappresentativi da altri punti di verifica dell'intero impianto al fine di eseguire le opportune analisi.

d) GESTIONE RIFIUTI

- 1 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R13/ D15:** messa in riserva/deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto;
 - nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 2 l'efficacia del presente capitolo "Gestione rifiuti" decorre dalla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie citate in premessa.
- 3 la ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione in essere citata in premessa, in recepimento della presente autorizzazione, ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- 4 dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) in corso di validità.
- 5 al fine di attestare l'efficacia del capitolo "Gestione rifiuti" del presente provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- 6 la fideiussione di cui al punto 3 potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
- 7 nel caso di cui al punto precedente, il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del capitolo "Gestione rifiuti" del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV.

- 8 gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40%, in forza della certificazione UNI EN-ISO 14001, ottenuta dalla ditta Niche Fusina Rolled Production S.r.l. con scadenza il 10.12.2026, pertanto **entro il 30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
- 9 i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, le aree e le modalità di stoccaggio sono quelli elencati nella seguente tabella:

Codice CER	Nome codificato del rifiuto	Area stoccaggio	Quantità massima depositabile (t)	D15 e/o R13
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502*	1F	100	x
100323*	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi	2F	50	x
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	1L	15	x
150104	Imballaggi metallici	2L	10	x
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2L 13L- B	25	x
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	3L	30	x
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	5L 20L 24L	50	x
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	9L-A	3	x
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura, lappatura, contenenti olio)	11L	25	x
120115	fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114*	12L	25	x
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161104	18L	150	x
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	21L-A	25	x
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	21L- B	25	x

- 10 la capacità istantanea complessiva di stoccaggio dei rifiuti prodotti non potrà superare le **533 tonnellate** distinte in **310 tonnellate** di rifiuti non pericolosi e **223 tonnellate** di rifiuti pericolosi
- 11 eventuali altri rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella **planimetria allegata** al presente provvedimento;
- 12 i rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti;
- 13 le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio;
- 14 i rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 15 l'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 4 metri; la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio;
- 16 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;
- 17 le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;
- 18 per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita;
- 19 le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività;
- 20 le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;
- 21 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 22 i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro
- 23 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà dei rifiuti stessi;
- 24 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 25 i recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati;

- 26 i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 27 la ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione;
- 28 il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014;
- 29 dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato;
- 30 il responsabile tecnico dell'impianto per la gestione dei rifiuti deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 31 dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile;
- 32 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1 I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia.;
- 2 Ad un anno dal rilascio della presente determina venga svolta una campagna di misure presso i medesimi recettori indicati nella relazione previsionale di impatto acustico (all.B24).

6

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

8

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

10

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

12

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

13

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio
- al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
- all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia

14

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 1c - Scarichi idrici autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.03 del 30.12.2024;
- Allegato 3 - Parere positivo ARPAV;
- Allegato 4 - Atto di assenso VERITAS;
- Allegato 5 - Atto di assenso Provveditorato alle Opere Pubbliche;
- Allegato 6 - Planimetria emissioni in atmosfera;
- Allegato 7 - Planimetria schema fognario;
- Allegato 8 - Planimetria rifiuti;

ALLEGATO 1a**PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

Camino (n.)	Reparto	Inquinante	Concentrazioni (mg/Nm³)
F42	Schiumatura fonderia	Polveri	5
F89	Forni di fusione H1, H2 + forni di colata H3, H4, H5, H6	Polveri	5
		COT	30
		PCDD** + PCDF**	0,1 ng I-TEQ/Nm ³
		HCl	10
		HF	1
		NOX	245
F90	Sega Loma	Polveri	5
L1	Forno preriscaldo STORDY + FERRE'	NOX	245
L2	Forno ricottura EFCO	NOX	245
		SOV*	20
L3	Forno ricottura FERRE' 1	NOX	245
		SOV*	20
L4	Forno ricottura FERRE' 2	NOX	245
		SOV*	20
L8	Forno ricottura nastro continuo	NOX	245
		SOV*	20
L9	Forno ricottura nastro continuo	NOX	245
		SOV*	20
L11	Forno ricottura nastro continuo	NOX	245
		SOV*	20
L13	Sbozzatore IBK laminatoio a caldo	Polveri	5
		SOV*	20
L14	Finitore IBK laminatore a freddo	Polveri	5
		SOV*	20
L15	Essiccazione terre filtraggio	Polveri	35
		SOV*	420
L19	Sega Wessex	Polveri	5
L23	Fresatura placche	Polveri	5
L24	Forno preriscaldo EBNER	NOX	245

L25	Forno ricottura FERRE' 3	NOX	245
		SOV*	20
L26	Spazzolatura piastre	Polveri	5

(*)al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

(**) come media di un periodo di campionamento di almeno sei ore.

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino n.	Funzione	Riferimento esenzione D.Lgs. 152/06
L5, L6, L7, L10	Aspirazione aria calda forni trattamenti termici	Art. 272 comma 5
LL1, LL2, LL3	Laboratorio prove	lett. jj) della parte I dell' Allegato IV
F55.1, F55.2, F56	Ricambio aria reparto fonderia	Art. 272 comma 5

ALLEGATO 1c

SCARICHI IDRICI AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

<i>Scarico</i>	<i>Limiti (mg/L)</i>
LSP1, LSM1, LSM2, LSM3	tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999

<i>Scarico VERITAS</i>	<i>Limiti (mg/L)</i>
PM346/2	Si veda Allegato 4 "Atto di assenso VERITAS"

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente



DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO
PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO GENERALE

NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.R.L.

CATEGORIA IPPC 2.5b - Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero con una capacità di fusione > 20 tonnellate/giorno.

15/07/2023	1	Luglio 2023
14/02/2024	2	Febbraio 2024
18/12/2024	3	Dicembre 2024
DATA	REVISIONE	REDAZIONE


Quadro sinottico

	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Frequenza autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi (*)
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita				
1.1.1	Materie prime	ANNUALE	SI	x	
1.1.2	Additivi	ANNUALE	SI	x	
1.1.3	Sottoprodotti e MPS	ANNUALE	SI	x	
1.1.4	Controllo radiometrico	ANNUALE	SI (se presenti anomalie)	x	
1.1.5	Prodotti finiti	ANNUALE	SI	x	
1.1.6	Sottoprodotti e MPS	ANNUALE	SI	x	
1.1.7	Controllo radiometrico	ANNUALE	SI (se presenti anomalie)	x	
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	ANNUALE	SI	x	x
1.3	Risorse energetiche				
1.3.1	Energia	MENSILE	SI	x	
1.4	Consumo Combustibili				
1.4.1	Combustibili	MENSILE	SI	x	
1.5	Emissioni in Aria				
1.5.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	ANNUALE	SI	x	
1.5.2	Inquinanti monitorati	ANNUALE/ BIENNALE	SI	x	x
1.6	Emissioni in acqua				
1.6.1	Punti di emissione	ANNUALE	SI	x	
1.6.2	Inquinanti monitorati	SEMESTRALE/ ANNUALE	SI	x	x
1.7	Rumore				
1.7.1	Rumore	TRIENNALE	SI	x	
1.8	Rifiuti				
1.8.2	Rifiuti prodotti	Pesatura ANNUALE	SI	x	x
		Caratterizzazione o analisi VARIABILE			
1.9	Suolo e sottosuolo				
1.9.1	Acque di falda	NO	NO	x	
2	GESTIONE IMPIANTO				
2.1	Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	QUOTIDIANA	NO	x	


	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Frequenza autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi (*)
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti	MENSILE/ SEMESTRALE/ ANNUALE	NO	x	
2.1.3	Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo	QUOTIDIANA	NO	x	
2.1.4	Sistemi di depurazione. Controllo del processo	BIMESTRALE/ QUOTIDIANA	NO	x	
2.1.5	Aree di stoccaggio	SETTIMANALE/ MENSILE	NO	x	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	ANNUALE	SI	x	


0 - FLOW-CHART CON INDICAZIONE FASI E APPARECCHIATURE


0.1 – Fase 1 FONDERIA



0.2 – Fase 2 LAMINATOIO







1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

In Ingresso

Tabella 1.1.1 - Materie prime

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Alluminio primario (prime)	sfuse	1	kg	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI
Placche di alluminio da terzi	sfuso/pallettizzato	1	kg	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI

Tabella 1.1.2 –Additivi (materie prime ausiliarie)

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Alliganti	big bags/sfusi/pallettizzati	1	Kg	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI
Oli di laminazione	Serbatoi/cisterne Fusti	2	Kg	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI
Olio emulsionabile	Serbatoi/cisterne fusti	2	Kg	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI

Tabella 1.1.3 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) o materie prime secondarie

Denominazione	Specificare se sottoprodotto o MPS	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Rottame alluminio (rottame da terzi)	EoW	sfuso/pallettizzato	1	ton	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI
Rottame alluminio (rottame da terzi)	sottoprodotto	sfuso/pallettizzato	1	ton	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI

Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Tutti i mezzi in ingresso vengono sottoposti a controllo radiometrico. Qualora fossero accertati superamenti, l'azienda predisporrà una relazione apposita secondo normativa specifica.					

(*) Indicare nel report annuale da inviare all'ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie e/o superamenti

In Uscita

Tabella 1.1.5 - Prodotti finiti

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
LAVORATI E SEMILAVORATI IN ALLUMINIO	SU PALLET DEDICATI	Kg	DATABASE ELETTRONICO	ANNUALE	SI

Tabella 1.1.6 - Sottoprodotti (secondo art. 183 D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e Materie Prime secondarie

Denominazione	Specificare se sottoprodotto o MPS	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Scalpatura/truciolo	Sottoprodotto Interno	Sfuso / Big bags	kg	REGISTRO INTERNO	ANNUALE	SI

Tabella 1.1.7 – Controllo radiometrico

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Tutti i mezzi in uscita vengono sottoposti a controllo radiometrico. Qualora fossero accertati superamenti, l'azienda predisporrà una relazione apposita secondo normativa specifica.					

(*) Indicare nel report annuale da inviare all'ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie e/o superamenti

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Acquedotto ad uso civile VERITAS SpA (LAM)	CONTATORE	3	m ³	MISURA DIRETTA	ANNUALE	SI
Acquedotto ad uso civile VERITAS SpA (FOND)	CONTATORE	3	m ³	MISURA DIRETTA	ANNUALE	SI
Corso d'acqua artificiale Naviglio Brenta	CONTATORE	1 - 2	m ³	MISURA DIRETTA	ANNUALE	SI

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Punto misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	1,2,3	CONTATORE	MWh	MISURA DIRETTA	MENSILE	SI
Energia Utilizzata FONDERIA	Energia elettrica	1	CONTATORI E CALCOLO	MWh	MISURA DIRETTA E CALCOLI	MENSILE	SI
Energia Utilizzata LAMINATOIO	Energia elettrica	2	CONTATORI E CALCOLO	MWh	MISURA DIRETTA E CALCOLI	MENSILE	SI

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Gas naturale importato da rete esterna	1,2,3	Smc	MISURA DIRETTA	CONTATORE FISCALE	MENSILE	SI
Gas naturale utilizzato FONDERIA	1	Smc	MISURE E CALCOLO	CONTATORI E CALCOLO	MENSILE	SI
Gas naturale utilizzato LAMINATOIO	2	Smc	MISURE E CALCOLO	CONTATORI E CALCOLO	MENSILE	SI
Gasolio	3	Kg	CONTATORE	REGISTRO	MENSILE	SI

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
L1	2 – Forno preriscaldamento Stordy/Ferrè	-	345	24	SI
L2	2 – Forno ricottura EFCO	-	345	24	SI
L3	2 – Forno ricottura Ferrè 1	-	345	24	SI
L4	2 – Forno ricottura Ferrè 2	-	345	24	SI
L8	2 – Forno continuo	-	345	24	SI
L9	2 – Forno continuo	-	345	24	SI
L11	2 – Forno continuo	-	345	24	SI
L13	2 – Sbozzatore IBK	-	345	24	SI
L14	2 – Finitore IBK	Demister per nebbie d'olio	345	24	SI
L15	2 – Filtro Finitore IBK, essiccazione terre	-	345	0,01	NO
L19	2 – Sega Bozzi/Wessex	Filtro a tasche	345	24	SI
L23	2 – Fresatura Placche	Filtro a maniche	345	24	SI
L24	2 – Forno preriscaldamento Ebner	-	345	24	SI
L25	2 – Forno ricottura Ferrè 3	-	345	24	SI
L26	2 – Spazzolatrice piastre	Abbattimento ad umido	345	24	SI
LR5	2 – Riscaldamento emulsione	-	365	24	SI
F42	1 – Impianto pressatura schiumature	Filtro a maniche	365	24	SI
F89	1 – Forni fusione fonderia	Filtro a maniche	365	24	SI
F90	1 – Sega Loma	Ciclone separatore	360	24	SI
F55.1	Ricambi aria fonderia	-	365	24	NO
F55.2	Ricambi aria fonderia	-	365	24	NO
F56	Ricambi aria fonderia	-	365	24	NO
L5	Aspirazione aria calda forno trattamenti termici	-	365	24	NO
L6	Aspirazione aria calda forno trattamenti termici	-	365	24	NO
L7	Aspirazione aria calda forno trattamenti termici	-	365	24	NO
L10	Aspirazione aria calda forno trattamenti termici	-	365	24	NO
LL1	Laboratorio qualità	-	365	24	NO
LL2	Laboratorio qualità	-	365	24	NO
LL3	Laboratorio qualità	-	365	24	NO

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

<i>Punto emissione</i>	<i>Reparto</i>	<i>Parametro</i>	<i>UM</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Metodo di misura</i>	<i>Fonte del dato</i>	<i>Reporting</i>
L1	Forno preriscaldamento STORDY + FERRE'	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
L2	Forno ricottura EFCO	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L3	Forno ricottura FERRE' 1	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L4	Forno ricottura FERRE' 2	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L8	Forno ricottura nastro continuo	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L9	Forno ricottura nastro continuo	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L11	Forno ricottura nastro continuo	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L13	Sbozzatore IBK laminatoio a caldo	Polveri	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L14	Finitore IBK laminatore a freddo	Polveri	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI
L19	Sega Bozzi/Wessex	Polveri	mg/Nm ³	BIENNALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
L23	Fresatura placche	Polveri	mg/Nm ³	BIENNALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
L24	Forno preriscaldamento EBNER	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
L25	Forno ricottura FERRE' 3	NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
		SOV*	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13649:2015	referto analitico	SI

L26	Spazzolatura piastre	Polveri	mg/Nm ³	BIENNALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
F42	Impianto pressatura schiumatura	Polveri	mg/Nm ³	BIENNALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
F89	Forni di fusione H1, H2 + forni di colata H3, H4, H5, H6	Polveri	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
		COT	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 12619:2013/ EC 1-2013	referto analitico	SI
		PCDD** + PCDF**	ng I-EQ/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	referto analitico	SI
		HCl	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 1911-1,2,3:2010	referto analitico	SI
		HF	mg/Nm ³	ANNUALE	ISO 15713:2006	referto analitico	SI
		NOX	mg/Nm ³	ANNUALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI
F90	Sega Loma	Polveri	mg/Nm ³	BIENNALE	UNI EN 13284-1:2017	referto analitico	SI
LR5	Impianto di combustione riscaldamento olio laminazione	Ossidi di azoto	mg/Nm ³	BIENNALE	UNI EN 14792:2017	referto analitico	SI

(*)al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

(**) come media di un periodo di campionamento di almeno sei ore

(***) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso.

Tabella 1.5.3 – Quadro sintesi parametri rilevati da SME

Punto di emissione	Reparto	Parametri	UM	--	--	--
F89	Forni di fusione H1, H2 + forni di colata H3, H4, H5, H6	In base a parametri riportati in autorizzazione	--	--	--	--

1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Impianto di Trattamento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
LSM1	Acque meteoriche non contaminate da esterni laminatoio	Canale consortile	-	In caso di emergenza	In caso di emergenza	SI
	Acque di raffreddamento laminatoio					
LSM2	Acque meteoriche non contaminate da esterni laminatoio	Canale consortile	Sedimentazione e disoleazione	365	24	SI
	Acque di raffreddamento laminatoio					
LSM3	Acque meteoriche non contaminate da esterni laminatoio	Canale consortile	Sedimentazione e disoleazione	365	24	SI
	Acque di raffreddamento laminatoio					
LSP1	Acque meteoriche parcheggio	Canale consortile	-	In caso di emergenza	In caso di emergenza	SI
SM1	A3 - Punto di campionamento acque di raffreddamento Fonderia	Canale industriale sud		365	24	SI
	SP1 - Punto di campionamento vasca Prima pioggia (piazzale fonderia/Alcoa)					
PM346/2	Acque domestiche fonderia	Fognatura Comunale	-	365	24	SI
	Acque industriali da laminatoio					
PM346/1	Acque servizi civili	Fognatura comunale		365	24	NO

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati – REPORTING : SI

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
LSM2	Analitico	Semestrale	Certificati allegati al registro	Solidi sospesi totali COD Al Fosfati Fosforo totale NH ₄ ⁺ Azoto totale Azoto nitroso Cl ⁻ Solfuri Solfiti Solfati Idrocarburi totali IPA
LSM3	Analitico	Semestrale	Certificati allegati al registro	Solidi sospesi totali COD Al Fosfati Fosforo totale NH ₄ ⁺ Azoto totale Azoto nitroso Cl ⁻ Solfuri Solfiti Solfati Idrocarburi totali IPA
LSM1	Analitico	In fase di emergenza	Certificati allegati al registro	Solidi sospesi totali COD Al Fosfati Fosforo totale NH ₄ ⁺ Azoto totale Azoto nitroso Cl ⁻ Solfuri Solfiti Solfati Idrocarburi totali IPA

LSP1	Analitico	In fase di emergenza	Certificati allegati al registro	Solidi sospesi totali COD Al Fosfati Fosforo totale NH ₄ ⁺ Azoto totale Azoto nitroso Cl ⁻ Solfuri Solfiti Solfati Idrocarburi totali IPA
PM346/1	-	-	-	-
PM346/2	Analitico	Annuale	Certificati allegati al registro	pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Totale, Fosforo Totale, Fluoruri, Cloruri, Solfati, Cianuri Totali (come CN), Tensioattivi totali, Al, As, Cd, CrIII, CrVI, Fe, Mn, Ni, Hg, Pb, Cu, Se, Zn, Somma elementi tossici, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici
SM1	Analitico	Semestrale (in corrispondenza dell'attivazione dello scarico delle seconde piogge)	Certificati allegati al registro + cartaceo trasmesso al Provv. OO.PP.	Tutti i parametri previsti dal D.M. 30.07.1999 in tab. 1, 2 e 3.
SP1	Analitico	Semestrale (campionamento istantaneo in corrispondenza dell'attivazione dello scarico)	Certificati allegati al registro + cartaceo trasmesso al Provv. OO.PP.	IPA Policlorobifenili As Pb Cd Hg pH Solidi sospesi Cr (III) Fe Mn Ni Cu Se Zn Oli minerali Tensioattivi anionici COD Fluoruri
AS1	Analitico	Semestrale	Certificati allegati al registro + cartaceo trasmesso al Provv. OO.PP.	Tutti i parametri previsti dal D.M. 30.07.1999 in tab. 1, 2 e 3.
A3	Analitico	Semestrale	Certificati allegati al	IPA

			registro + cartaceo trasmesso al Prov. OO.PP.	Policlorobifenili As Pb Cd Hg pH Solidi sospesi Cr (III) Fe Mn Ni Cu Se Zn Oli minerali Tensioattivi anionici COD Fluoruri
--	--	--	---	---

Viene monitorato anche il punto di prelievo AS1 del Naviglio Brenta in quanto il rispetto dei limiti allo scarico è da valutare come differenziale tra i valori riscontrati nell'acqua prelevata ed i valori riscontrati nei punti di campionamento A3/SM1. Allo stesso viene campionato l'attingimento AL1 per determinare se vi sia influenza del rientro delle acque dal Canale Industriale Sud verso SM1.

Il campionamento di LSM2 e LSM3 avviene nello stesso pozzetto di campionamento poiché il flusso si divide a valle.

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 – Rumore

La valutazione di impatto acustico sarà eseguita con cadenza triennale.

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore (D.S.: Decadimento Spaziale).

1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso NON APPLICABILE

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Fase di utilizzo	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
NON APPLICABILE									

Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti IN DEPOSITO DA AUTORIZZARE

Nome codificato del rifiuto/ Descrizione Rifiuto	Codice CER	Area stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Fanghi di prodotti di separazione acqua/olio Fanghi di separazione acqua/olio	130502*	3L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi Terre e teli filtranti esauriti	150202*	5L 20L 24L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Oli esausti da rigenerare	130208*	1L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502*	060503	1F	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Caratterizzazione	Caratterizzazione interna		
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi	100323*	2F	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Imballaggi metallici	150104	2L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Caratterizzazione	Caratterizzazione interna		
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*	2L 13L-B	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Altri solventi e miscele di solventi	140603*	9L-A	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura, lappatura, contenenti olio)	120118*	11L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	170603*	21L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Analisi per determinazione HP	Referto analitico		
Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	170604	21L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Caratterizzazione	Caratterizzazione interna		
fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114*	120115	12L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Classificazione	Referto analitico		
Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103* Residui refrattari	161104	18L	X	X	Peso (t/anno)	Pesatura	Biennale o modifica del ciclo produttivo	SI
					Classificazione	Referto analitico		

* Le analisi di caratterizzazione saranno commissionate in funzione e con la frequenza dell'impianto di destino. I quantitativi di rifiuti prodotti sono registrati sul registro di carico/scarico e annualmente dichiarati nel MUD

Altre tipologie di rifiuti prodotti verranno gestite in deposito temporaneo nel rispetto degli artt. 183 comma 1 lett. bb) e 185 bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni e classificazioni vengono riportate nel registro di C/S rifiuti.

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda

Punto di misura/piezometro	Parametro/inquinante	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Intera area aziendale	Tutti quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 per le acque di falda	µg/L mg/L	Piano di caratterizzazione	--	--

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Fonderia 1	Parametri critici	Temperature forni	°C	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO
		Portata acqua in colata	mc/h			
		Temperatura acqua in colata	°C			
Laminatoio 2	Parametri critici	Temperatura varie tipologie di forni	°C	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Demister per nebbie d'olio finitore IBK L14	Controllo integrità	Software interno/registro	Annuale	NO
Filtro Sega Wessex/Bozzi L19	Controllo ed eventuale sostituzione filtri	Software interno/registro	Annuale	NO
Filtro fresa placche L23	Controllo ed eventuale sostituzione filtri	Software interno/registro	Annuale	NO
Abbattimento ad umido spazzolatrice L26	Controllo sistema abbattimento e pulizia condotti	Software interno/registro	Annuale	NO
Impianto pressatura schiumature F42	Verifica generale funzionamento allarmi	Software interno/registro	Settimanale	NO
	Test funzionalità moduli pulizia filtro	Software interno/registro	Mensile	NO
	Controllo ed eventuale sostituzione filtri	Software interno/registro	Annuale	NO
Impianto trattamento fumi fonderia F89	Sostituzione lubrificatori automatici coclee	Software interno/registro	Annuale	NO
	Verifica integrità coclee ed eventuale pulizia	Software interno/registro	Mensile	NO
	Verifica generale funzionamento allarmi	Software interno/registro	Settimanale	NO
	Verifica integrità ed eventuale manutenzione programmata valvole di modulazione esaustore fumi	Software interno/registro	Annuale	NO
	Verifica visiva e test funzionalità moduli pulizia filtro	Software interno/registro	Settimanale	NO
	Controllo ed eventuale sostituzione filtri	Software interno/registro	Annuale	NO
Ciclone separatore Sega LOMA F90	Controllo integrità e pulizia	Software interno/registro	Annuale	NO
Forni vari	Verifica e taratura termocoppie	Software interno/registro	Annuale	NO
Vasca P.P. laminatoio	Verifica integrità e presenza sporcizia, eventuale pulizia	Software interno/registro	Biennale	NO
Vasca P.P. fonderia	Verifica integrità e presenza sporcizia, eventuale pulizia	Software interno/registro	Biennale	NO

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticità ed eventi anche straordinari.

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporti ng (*)
Impianto trattamento fumi fonderia F89	Filtro	Portata	mc/h	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO
	Linea fredda	Portata	mc/h			
	Valvola modulare VM100	Funzionamento	-			
	Valvole esaustori	Funzionamento	-			
	Perdita di carico filtro	Pressione	mm H ₂ O			
	Aria d'esercizio	Pressione	Bar	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO
	Elettrovalvole lavaggi	Funzionamento	-	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO
	Uscita fumi forni (H1,2,3,4,5,6)	Temperatura	°C	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO
	Linea calda ingresso reattore					
	Linea fredda ingresso reattore					
	Ingresso filtro					
	Serrande cappe aspirazione	Funzionamento	-	Software di controllo	In continuo	NO
	Valvole modulazione esaustore fumi	Funzionamento	-	Software di controllo	In continuo	NO
Motori ventilatori esaustori	Assorbimento	A	Software di controllo	In continuo con allarmistica	NO	

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Parametri di controllo del processo di trattamento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
A3 (in SM1)	Trattamento chimico	pH Conducibilità	\	Registro interno	Bimestrale	NO
LSM2 + LSM3	Sedimentazione	pH Conducibilità	\	Registro interno	Bimestrale	NO
P346/2	Impianto di trattamento chimico-fisico	Torbidità pH	\	Strumenti di controllo in linea	In continuo con blocco automatico scarico	NO

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Depositi materie prime, alliganti e prodotti finiti	Corretta sistemazione ed identificazione	Visiva	Software/ Registro interno	Mensile	NO
Serbatoio e cisterna olio di laminazione	Integrità e verifica assenza perdite visibili	Visiva	Software/ Registro interno	Mensile	NO
Serbatoio e cisterna olio emulsionabile	Integrità e verifica assenza perdite visibili	Visiva	Software/ Registro interno	Mensile	NO
Depositi di rifiuti	Verifica assenza di spandimenti e corretta modalità di deposito rifiuti	Verifica visiva	Software/Registro interno	Mensile	NO
Deposito lubrificanti	Verifica assenza di spandimenti e corretta modalità di deposito	Verifica visiva	Software/Registro interno	Mensile	NO

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse

Attività	Parametro	Prevenzione	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
1	Logistica interna fonderia, movimentazioni e stoccaggio	Spazzamento	Pulizia	Registro interno	Settimanale	NO

Tabella 2.1.7 – Operazioni di manutenzione su attrezzature specifiche

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Portale per controllo radiometrico	Controllo ordinario	Software interno/registro	Annuale	NO

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Modalità di calcolo	U.M.	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Recovery Fonderia	Kg produzione netta / kg caricati	kg/kg	Annuale	SI
Combustibile per unità di prodotto finito fonderia	Smc metano / prodotto fonderia	Smc/kg	Annuale	SI
Combustibile per unità di prodotto finito laminatoio	Smc metano / prodotti laminati	Smc/kg	Annuale	SI
Acqua consumata di reintegro per unità di prodotto finito	mc acqua consumato totale / prodotti laminati	mc/kg	Annuale	SI



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche

Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Class X.1.4

AI SUAP del Comune di Venezia

suap.venezia@certpec.camcom.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari:

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area tutela ambientale

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Oggetto: PRATICA N.11782080961-18072023-1241

NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.R.L. – Installazione di Venezia (VE), Via dell'Elettronica, 31.

Procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di rinnovo.

Conferenza di Servizi del 24.03.2025: parere conclusivo.

Si fa riferimento al procedimento in oggetto e alla nota prot. prov. n. 16991 (agli atti prot. n. 23397 del 14/03/25), con la quale codesta Autorità ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 24/03/25.

Ai fini della determinazione della Conferenza, si richiama il parere prot. n. 1757 del 10/01/2025, con la quale la scrivente Agenzia ha espresso parere favorevole al PMC/PGO Rev. 03 del 18/12/2024 (agli atti prot n. 117949 del 30/12/2024), modificato come richiesto durante la Conferenza di Servizi del giorno 8 ottobre 2024 e, nel merito della proposta trasmessa dalla Ditta con nota datata 13/01/2025 quale integrazione volontaria riguardo il campionamento allo scarico 346/2, sentita la U.O. Controlli ambientali dell'Agenzia, non si rilevano osservazioni.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente

dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile dell'istruttoria: ing. Laura Armanini (0444217348, laura.armanini@arpa.veneto.it)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav



Sede legale

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpav.veneto.it

pag. 1 di 1

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e
Controlli Preventivi Est
Via Lissa, 6 30174 Venezia Mestre Italia
PEC: dapve@pec.arpav.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA BERGAMINI

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 19459 del 24/03/2025



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [@gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas) [X@gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas) [in gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas) [▶ Gruppoveritas](https://www.youtube.com/channel/UCGruppoveritas)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
c.a. Dott.ssa A.M.Pastore
Ing. A.Rossi

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di Venezia
suap.venezia@certpec.camcom.it

Alla Ditta
NICHE FUSINA ROLLED
PRODUCTS SRL
Via dell'Elettronica 31
30175 Fusina-VENEZIA
nichefusina@unapec.it

OGGETTO: Pratica n. 11782080961-18072023-1241
Ditta NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS SRL
Impianto: VENEZIA – Via dell'Elettronica 31
Autorizzazione Integrata Ambientale.
Atto di Assenso.

In relazione all'istanza acquisita agli atti dalla Scrivente con Prott. 64518 e 64524 del 31/07/2023, in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla ditta in oggetto al SUAP del Comune di Venezia, e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio della voltura dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista la determina di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n°3418 del 15/12/2022 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia;
- Vista l'istanza di riesame dell'AIA Prott. 64518 e 64524 del 31/07/2023 presentata dalla ditta, per l'insediamento sito in Marghera-Venezia, via dell'Elettronica 31 a Porto Marghera (VE);
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 73171 e 73174 del 05/09/2023, Prot. 13543 del 14/02/2024, Prot. 13840 del 15/02/2024, Prot. 56624 del 10/07/2024, Prot. 3501 del 15/01/2025, Prot. 12628 del 12/02/2025, Prot. 21330 del 27/02/2025, Prot. 28107 del 18/03/2025 e Prot 30024 del 24/03/2025;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa allo scarico PM 346/2 di acque reflue industriali, PM 346/1 e PM 346/3 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n.1634 del 22 giugno 2001, n.4014 del 31 dicembre 2001, n.4361 del 30 dicembre 2003, n.4370 del 30 dicembre 2005 e n.102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 637 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il vigente Piano Analitico di Veritas;

lo scarico denominato:

- o **PM 346/2 – acque reflue industriali – categoria 8** del piano analitico Veritas - **derivanti dalla lavorazione dell'alluminio**, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 20000 mc /anno

COD: 350 mg/l

Fosforo Totale (come P): 5 mg/l

Azoto Totale (come N) 50 mg/l

Solidi sospesi: 150 mg/l

è soggetti alle prescrizioni di seguito indicate:

- **Installazione, entro 90 giorni dall'emissione del provvedimento finale di:**
 - o **Misuratore di portata** elettromagnetico, o comunque adeguato alla misura di portata di reflui fognari. Lo strumento dovrà essere installato sul collettore di scarico in fognatura dell'Utente, a valle di tutte le immissioni di refluo dell'insediamento nel medesimo collettore;
 - o **Sistema di teletrasmissione** del segnale del misuratore di portata elettromagnetico, compatibile col sistema adottato da Veritas;
 - o **Campionatore automatico** (a due scomparti, auto-svuotante) sul flusso di scarico in pubblica fognatura;

Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate.

Fornitura, installazione, gestione e manutenzione della strumentazione richiesta, sono interamente a carico dell'Utente.

Ad avvenuta installazione delle predette apparecchiature, la ditta dovrà comunicare a VERITAS S.p.A. l'ultimazione delle opere (mod. Sin04, allegando planimetria As-Built e asseverazione del Tecnico incaricato) per l'esecuzione del sopralluogo finale e la determinazione dei nuovi punti di prelievo del refluo scaricato;

e alle seguenti condizioni:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla **sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente**, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove indicato. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;

- e) mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del/i misuratore di portata e del campionatore automatico ove installati, oltreché l'obbligo di comunicare, mezzo Pec, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino;

Infine, si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

per i seguenti scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:

- **scarico denominato PM 346/1 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Porto Marghera (VE), senza prescrizioni;
- **scarico denominato PM 346/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Porto Marghera (VE), senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE VENEZIA 1
SEZIONE 1

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Reg. II 06 DIC 2022 2273
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO 2 - Ufficio Antinquinamento per la Laguna di Venezia

Liquidati Euro 200,00
IL DIRETTORE

DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE DI ACQUA LAGUNARE E ALLO SCARICO REFLUI

(ai sensi dell'art. 7 della legge n. 05.03.1963 n. 366)

domanda prot. n. 4290 del 10.02.2021	
reg. conc. n. 85/SAMA	repertorio n. 900272

alle società **ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.** e **NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.r.l.** per l'esercizio di n. 1 scarico idrico continuo, convenzionalmente indicato con la sigla **SM1** ai fini del presente atto, in **CANALE INDUSTRIALE SUD** e n. 1 derivazione di acqua lagunare, convenzionalmente denominata con la sigla **AL1** ai fini del presente atto, dal medesimo canale.

* * *

Legge n. 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 - D.M. Ambiente 23.04.1998 e s.m.i. - D.M. 26.05.1999 - D.M. Ambiente 30.07.1999 - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.

VISTO

l'atto di variazione di denominazione sociale dell'autorizzazione allo scarico n. 29090 del 30.07.2021 rilasciato dallo scrivente Ufficio in data 31.05.2022 con nota prot. 19649 alla società **NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.r.l.** per l'esercizio di n. 1 scarico (SM1) e di n. 1 presa di attingimento di acqua di laguna (AL1) in Canale Industriale Sud a seguito del subentro della società nella gestione dell'insediamento in oggetto.

Art. 1 – OGGETTO. Si concede alle società **ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.** con sede legale in Milano, Piazza Bertarelli, 1, P.IVA 02640570921, indirizzo di PEC pec.alcoatrasformazioni@actaliscertymail.it e **NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.r.l.** con sede legale e insediamento produttivo in Malcontenta, località Fusina (Ve), Via dell'Elettronica, 31, P.IVA 11782080961, indirizzo di PEC nichefusina@unapec.it con insediamento produttivo sito in Malcontenta, località Fusina (Ve), Via dell'Elettronica, 31, l'esercizio di n. 1 scarico idrico (SM1) e n. 1 derivazione di acqua lagunare (AL1) in **CANALE INDUSTRIALE SUD** a Porto Marghera.

DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO CHE ORIGINA I REFLUI

Lo stabilimento, in seguito della vendita di una parte di superficie, ad oggi occupa un'area di 693.360 m² (371.380 m² di Alcoa Trasformazioni S.r.l. e 321.980 m² di Niche Fusina Rolled Products S.r.l. ed è adibito in parte alla produzione di leghe e laminati di alluminio (società Niche Fusina Rolled Products S.r.l. e in parte ad attività di bonifica dei suoli a seguito della dismissione, avvenuta nel 2010, dell'impianto di produzione di alluminio primario gestita dalla società Alcoa Trasformazioni S.r.l.. L'attuale ciclo produttivo prevede il ricevimento delle materie prime, la fusione dell'alluminio in placche di leghe varie, la laminazione

Ufficio Antinquinamento
S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it
<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277



delle placche in prodotti laminati di varia tipologia (piastre, lamiere, nastri), eventuali trattamenti termici, finitura, imballo e spedizione prodotti finiti. La massima capacità produttiva del laminatoio è di ca. 95.000 t/a.

L'approvvigionamento delle acque necessarie ai cicli produttivi ed ai servizi della società avviene mediante i seguenti attingimenti:

- acquedotto comunale VERITAS per l'acqua potabile destinata ad uso igienico-sanitario (circa 30.000 m³/anno);
- attingimento acque superficiali dal Naviglio Brenta, utilizzate per il 35% per il reintegro del circuito di raffreddamento semichiuso del laminatoio e per il 65% per il reintegro del circuito di raffreddamento semichiuso della fonderia. La quantità delle acque atinte è pari a circa 350.000 m³/anno; si conviene di indicare tale approvvigionamento con la sigla AS1;
- attingimento acque da pozzo artesiano, utilizzate per il reintegro dell'impianto di produzione acqua demineralizzata (circa 20.000 m³/anno);
- attingimento acque lagunari dal Canale Industriale Sud attraverso un'opera di presa collocata a circa -3.25 m s.l.m. (portata massima di attingimento pari a 2.000 m³/h). Tale opera termina con un tubo di 1200 mm di diametro ancorato al fondale. L'attingimento di acqua lagunare attualmente risulta sospeso. Si conviene di indicare tale approvvigionamento con la sigla AL1.

Relativamente agli scarichi idrici, la rete di fognatura che insiste sullo scarico SM1 raccoglie:

1. le acque di spurgo del circuito semichiuso fonderia, convenzionalmente identificate con la sigla A3. Le acque di raffreddamento della fonderia, prelevate da una vasca di accumulo, circolano negli scambiatori di calore, quindi vengono raffreddate in torri di raffreddamento e reinviata alla vasca;
2. le acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia, convenzionalmente identificate con la sigla SP1, e le acque meteoriche di seconda pioggia. Le acque meteoriche, corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia ricadenti sui piazzali dello stabilimento, sono inviate, grazie alla completa segregazione della rete relativa, ad una nuova vasca di prima pioggia a tre comparti del volume complessivo di 1500 m³. Il pozzetto finale di alloggiamento delle pompe per lo scarico è progettato con setti in cemento armato che permettono la separazione degli oli. È stato inoltre progettato un pozzetto in grado di deviare le acque di raffreddamento alla vasca di prima pioggia nel caso di perdite di olio dal circuito.

Il progetto di adeguamento complessivo degli scarichi prevede il conferimento dei reflui sopraccitati relativi agli scarichi parziali denominati A3 e SP1 alla rete B nell'ambito del Progetto Integrato Fusina (PIF). La società ha predisposto la linea di collettamento sino al confine di stabilimento. Nell'attesa del completamento dei lavori e della piena operatività del progetto PIF, in particolare delle linee B1 e B2, tali reflui continuano a confluire allo scarico unificato SM1 con recapito in laguna.

Lo scarico SM1 non è dotato di misuratore di portata. Sulla base delle dichiarazioni fornite dalla società intestataria della presente autorizzazione, nel 2020 la stima della quantità di acqua complessivamente scaricata è risultata pari a circa 206.496 m³/anno.

L'opera terminale dello scarico SM1 è costituita da una tubazione di 1600 mm di diametro posta sul margine sud del Canale Industriale Sud ad una quota di -3.35 m s.l.m..

L'ubicazione degli scarichi, dell'opera di derivazione e le loro caratteristiche sono precisate negli elaborati tecnici allegati alla domanda depositata presso lo scrivente Ufficio in data 03.05.2011 con numero di protocollo 1268 e in data 31.12.2014 con numero di protocollo 4381 e successiva integrazione prot. 43733 del 18.12.2015 che formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE. Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui può essere fatta dal concessionario senza averne data notizia allo scrivente Ufficio. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione può essere fatta solo dopo averne data comunicazione. In relazione all'entità delle variazioni richieste, lo scrivente Ufficio procede mediante semplice presa d'atto o integrazione o revisione della presente concessione.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE. I concessionari devono dotare ciascuno scarico, punto di verifica a piè d'impianto e derivazione di acqua lagunare, oggetto del presente atto, di pozzetto di ispezione

Ufficio Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it

<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277



munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati e delle acque attinte. La quota e la posizione di detto pozzetto sono tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi. In corrispondenza di detti pozzetti deve essere applicata una targhetta in plastica o in metallo con il seguente testo:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. TRIVENETO

CONCESSIONE ALLO SCARICO REFLUI N. 85/SAMA

CONCESSIONARI: Alcoa Trasformazioni S.r.l. - Niche Fusina Rolled Products S.r.l.

SIGLA DELLA DERIVAZIONE DI ACQUA LAGUNARE: AL1

SIGLA DELLO SCARICO: SM1

Art. 4 – LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO. Lo scarico dei reflui, oggetto della presente concessione, deve avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. Ambiente 30.7.1999. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione.

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite in assenza di diluizione, i limiti di accettabilità sono altresì verificati presso i seguenti punti di immissione a piè d'impianto nella rete della fognatura interna afferente allo scarico SM1

Società	Punto di verifica	Natura dei reflui scaricati	Limiti allo scarico
Niche Fusina Rolled Products S.r.l.	A3	Spurghi del circuito chiuso per le acque di raffreddamento in fonderia	D.M. 30.7.1999, Tabella A Sez. 3 e DPR 962/73 per tutti gli altri parametri
Alcoa Trasformazioni S.r.l. – Niche Fusina Rolled Products S.r.l.	SP1	Uscita vasca raccolta acque di prima pioggia superfici esterne primario	D.M. 30.7.1999, Tabella A Sez. 3 e DPR 962/73 per tutti gli altri parametri

Art. 5 – TITOLARITÀ. La presente concessione viene assentita esclusivamente ai concessionari **Alcoa Trasformazioni S.r.l.** e **Niche Fusina Rolled Products S.r.l.** ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, D.M. Ambiente 23.04.1998, D.M. 30.7.1999, D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., nei limiti di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche, nei riguardi dei diritti che competono al demanio pubblico marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od enti.

Art. 6 – VALIDITÀ. La presente concessione è valida dalla data di emissione del decreto di concessione fino alla data del **29.07.2025** corrispondente alla scadenza del documento di Autorizzazione rilasciato in data 30.07.2021 con prot. 29090, successivamente volturato con nota prot. 19649 del 31.05.2022, relativo allo stesso insediamento e può essere rinnovata, previa richiesta e presentazione della documentazione prescritta, **sei (6) mesi** prima della scadenza.

Art. 7 – VIGILANZA E CONTROLLI. Come riportato all'art. 7 del documento di Autorizzazione rilasciato in data 30.07.2021 con prot. 29090, si prescrive al concessionario di far campionare ed analizzare ad un laboratorio accreditato per i parametri richiesti, le acque reflue oggetto della presente concessione e le acque di derivazione, nei seguenti punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate:

Punto di verifica	Parametri da analizzare	Frequenza
SM1	Tutti i parametri del D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3	Semestrale (in corrispondenza dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia)
AS1	Tutti i parametri del D.M. 30.7.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 3	Semestrale
A3	IPA, policlorobifenili, As, Pb, Cd, Hg, pH, solidi sospesi, Cr(III), Fe, Mn, Ni, Cu, Se, Zn, oli minerali, tensioattivi anionici, COD, fluoruri	Semestrale
SP1	IPA, policlorobifenili, As, Pb, Cd, Hg, pH, solidi sospesi, Cr(III), Fe, Mn, Ni, Cu, Se, Zn, oli minerali, tensioattivi anionici, COD, fluoruri	Semestrale (campionamento istantaneo in corrispondenza dell'attivazione dello scarico)

Ufficio Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: ooppp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it

<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277



I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi devono riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e sono inviati in formato elettronico pdf ed excel all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it dell'Ufficio Antinquinamento.

Lo scrivente Ufficio si riserva di eseguire i prelievi e le analisi di campioni di reflui degli scarichi e delle acque di derivazione oggetto della presente concessione, analizzando in modo parziale o totale i parametri previsti dalla Tabella A – Sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30.07.1999. Qualora si riscontri il superamento dei limiti di concentrazione allo scarico, i controlli potranno essere intensificati ai fini della tutela delle acque lagunari (l. 366/63). Le spese per i prelievi e le analisi sono a carico del concessionario secondo quanto riportato all'articolo 11. La tariffa relativa ai controlli, all'esecuzione dei prelievi ed analisi è determinata dal tipo di prelievo, dal numero e tipo di analisi.

Lo scrivente Ufficio ha inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso lo scarico oggetto del presente disciplinare eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo, il monitoraggio della qualità e della quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la trasmissione dei dati, secondo i protocolli definiti dallo scrivente Ufficio, sono a carico del concessionario. La società deve inoltre installare e rendere operanti presso tutti gli scarichi normalmente non attivi e gli scarichi di emergenza idonei dispositivi di controllo che consentano di segnalare automaticamente il periodo di attivazione degli scarichi.

Il concessionario deve dichiarare, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dagli scarichi oggetto della presente concessione e dei consumi idrici (acqua lagunare, acqua superficiale da Naviglio Brenta, acqua da pozzo artesiano, acqua potabile), espresso in m³/anno.

Art. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ. Il concessionario deve mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interramenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Il concessionario si impegna a mantenere l'opera di scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati. A tal fine la società deve presentare allo scrivente Ufficio, **entro 3 mesi dalla data del presente atto, un piano che preveda l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente concessione.** Se si verificano temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento (Tel. 041794370 - e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it – PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it). Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto di concessione rende indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 9 – INADEMPIENZE E SANZIONI. Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente concessione allo scarico comporta da parte dello scrivente Ufficio l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte del concessionario di porre in atto gli interventi che, a giudizio dello scrivente Ufficio e delle altre Autorità competenti, si rendano necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, lo scrivente Ufficio procede, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione e della relativa concessione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione e della relativa

Ufficio Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it

<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277



concessione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 10 – SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE OPERE. Lo scrivente Ufficio ha la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che il concessionario abbia perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 11 – SPESE. Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carico del concessionario che provvede a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni dello scrivente Ufficio in base al "Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque", registrato dalla Corte dei Conti il 24.02.2012 e pubblicato sul Bur della Regione Veneto n. 24 in data 30.03.2012, i cui importi sono adeguati agli indici ISTAT. Ancorché non materialmente allegato il predetto tariffario, la società dichiara di aver piena consapevolezza degli importi previsti per i singoli campionamenti, analisi e sopralluoghi.

Art. 12 – CANONE. Il canone demaniale è stabilito, in via provvisoria e salvo conguaglio, in € 2.154,97 (= Euro duemilacentocinquantaquattro/97) per l'anno 2022, così come indicato nel Decreto n. 1423 del 20.12.2019 e sulla base delle tabelle adottate dall'Autorità Portuale di Venezia con ordinanza n°416 del 24.12.2015. Il canone annuale è subordinato a modifiche o adeguamenti da parte degli uffici competenti. Il concessionario si impegna a corrispondere l'aggiornamento del canone effettuato ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della legge 537 del 24 dicembre 1993. Sino alla scadenza della concessione, il **pagamento del canone, da eseguirsi in un unico versamento entro e non oltre il 31 marzo** di ciascun anno, dovrà essere calcolato a cura del concessionario, applicando al canone sopra riportato l'indice ISTAT che sarà pubblicato sul sito di questa Amministrazione nel mese di gennaio. In caso di ritardato pagamento sono previste indennità, come da art. 11 del decreto del Provveditore n. 1423 del 20.12.2019.

Nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, a garanzia dell'Amministrazione, la società **Niche Fusina Rolled Products S.r.l.** intestataria della presente concessione deve presentare richiesta di versamento di un deposito cauzionale presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia con sede in Dorsoduro 1263/a, Calle dei Cerchieri, Venezia (tel. 041-2446611 dalle 11.30 alle 13.00, e-mail per invio richieste alessandro.rocchi01@mef.gov.it, PEC rt-sve.rgs@pec.mef.gov.it), per l'importo di € 3.000,00 (= Euro tremila/00) ovvero provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria per il medesimo importo, non comprensivo di imposta bolli.

A garanzia degli obblighi della concessione il concessionario Alcoa Trasformazioni S.r.l. ha già costituito un deposito cauzionale di € 3.000,00 (= Euro tremila/00) (**deposito n. VE013047110 del 10.07.2017**) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico n. 31173 del 25.07.2017.

Il presente atto mentre è impegnativo sin d'ora per il Concessionario lo sarà per l'Amministrazione concedente dalla data di emissione del Decreto del Provveditore per le OO.PP.

Venezia, **29 AGO 2022**

**PER ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO**
(Timbro e firma Rapp. Legale)

ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.

NICHE FUSINA ROLLED PRODUCTS S.R.L.
Via dell'Electronica 31
MALCONTENTA Loc. Fusina 30176
P.I. IT 11702080961



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Ing. Francesco Sorrentino

Ufficio Antiquamento

S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it

<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277




MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze
Ragioneria
Territoriale dello Stato
di Venezia

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

00026561 00007EF4 WDRP001
00045608 01/08/2022 10:20:46
4578-00088 FC82CAF9FA3A7DE2
IDENTIFICATIVO : 01191437621059





LEGENDA CAMINI LAMINATOIO				
CAMINO N.°	CAMINI	COORDINATE		SISTEMI DI ABBATTIMENTO
		LATIT.	LONG.	
L1	FORNI A POZZO STORDY	45° 25'55"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L2	FORNO EFCO	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L3	FORNO A CAMERA FERREN.1	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L4	FORNO A CAMERA FERREN.2	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L5	ASPIRAZ. ARIA CALDA FORNO CONT.	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L6				
L7				
L10				
L8	FORNO CONTINUO AB-HEBR	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L9	FORNO CONTINUO AB-HEBR	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L11	FORNO CONTINUO	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L13	ASP.FUMI SBOZZ.	45° 25'55"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L14	ASP.FUMI FINITORE	45° 26'00"	12°14'10"	DEMISTER
L15	FILTRO FINITORE	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATT.
L19	ASP.FUMI SEGA	45° 25'55"	12°14'10"	FILTRO MAN. / TASC.
L23	ASP.FUMI FRESA	45° 26'00"	12°14'10"	FILTRO MAN. / TASC.
L24	FORNO EBNER	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L25	FORNO A CAMERA FERREN.3	45° 26'00"	12°14'10"	SENZA ABBATTIM.
L26	SPAZZOLATRICE PIASTRE	45° 25'54"	12°14'9"	AD UMIDO
L27	SEGA OPUS	45° 25'54.7"	12°14'05.8"	FILTRO MAN. / TASC.
LR5	RISCALDO EMULS.	45° 25'55"	12°14'10"	SENZA ABBATT.
LL1	BANCO LAV. LABORAT. 1	45° 25'59.1"	12°14'10.8"	SENZA ABBATT.
LL2	BANCO LAV. LABORAT. 2	45° 25'56.5"	12°14'11"	SENZA ABBATT.
LL3	BANCO LAV. LABORAT. 3	45° 25'56.5"	12°14'11"	SENZA ABBATT.

LEGENDA CAMINI CENTRALI TERMICHE CIVILI	
CAMINO	UBICAZIONE
C1	CENTRALE TERMICA UFFICI DIREZIONE
C2	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI FONDERIA
C3	CENTRALE TERMICA MENSA
C4	CENTRALE TERMICA UFFICI LAMINATOIO

LEGENDA CAMINI FONDERIA				
CAMINO N.°	CAMINI	COORDINATE		SISTEMI DI ABBATTIMENTO
		LATIT.	LONG.	
F42	IMP. RIFREDDAMENTO E VAGLIATURA SCORIE	45° 26'00"	12°14'34"	FILTRO MAN. / TASC.
F89	IMP. ABBATTIMENTO FUMI FONDERIA	45° 25'58"	12°14'28"	FILTRO MAN. / TASC.
F90	SEGATRICE LOMA	45° 21'11"	12°14'11"	CICLONE

PLOT 1:2000	05 FEB 24 1	AGG. CAMINI E INSERIM. CAMINI C.T. CIVILI	P.A.
FILE S948_14_00.DWG	15 LUG 23 0	PRIMA ELAB. DEL DISEGNO	P.A.
Software: AutoCAD release13	0000 MESE ANNO REV. SWY MONTH YEAR 'S	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO REVISION RECORD	DR. CONT. ZONA

SISTEMA EUROPEO THIRD ANGLE PROJECTION

FUSINA Niche Fusina Rolled Products s.r.l.

AREA BLOCCO: SG 0 COD. REP. DEPART. CODE: 000000 COM. PERM. ORDER PERM.: 000000 COD. MAG. CODE MAG.: 00000000000

SI metrico metric

PLANIMETRIA GENERALE
UBICAZIONE CAMINI STABILIMENTO


CAPO COMMESSA AA SCALA - SCALE 1:2000 - 1:5000 - 1:15000 COC.STAB. PLANT CODE FU PROGETTO DESIGNED BY

ORIGINE - ORIGIN FU CL. DIS. ORG. CLASS S DISEGNATO DRAWN BY *Paolo S.*

NUMERO DISEGNO S948/14/010 DRAWING NUMBER

SOST. DA SOST. FOR SOST. E. SOST. BY APPROVATO APPROVED BY

A1



RIFIUTI A DEPOSITO AUTORIZZATO				
Codice EER	Nome codificato del rifiuto	Deposito	Area stoccaggio AIA	Quantità max
190203	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050202*	AUTORIZZATO	1F	100
100323*	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO	2F	50
130208*	altri oli per motori, ingranaggi, lubrificazione	AUTORIZZATO	1L	15
150504	imballaggi metallici	AUTORIZZATO	2L	10
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO	2L	25
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO	3L	30
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO	5L 20L 24L	50
140603*	Altri solventi e miscela di solventi	AUTORIZZATO	9L-A	3
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettificazione, affilatura, lappatura, contenitori olio)	AUTORIZZATO	11L	25
120115	fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114*	AUTORIZZATO	12L	25
161304	altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161304	AUTORIZZATO	18L	150
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO	21L-A	25
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170603 e 170603	AUTORIZZATO	21L-B	25

LEGENDA

- Deposito Temporaneo
- Deposito Autorizzato

FILE S948_14_00.DWG	15 LUG 23 00	MODIFICATO CONFINI E INSERITE V.P. PIOGGIA	P.A.	
PLOT 1:2000	0000	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	CONTO	ZONA
<small> DISEGNO ESEGUITO CON CAD: SONO VIETATE MODIFICHE O CORREZIONI MANUALI. DISEGNO PROCESSATO BY CAD EQUIPMENT: ANY MODIFICATIONS OR HAND WRITTEN CORRECTIONS ARE PROHIBITED. </small>				
<small> THIS DRAWING AND ALL INFORMATION ON IT IS THE PROPERTY OF ALUMINUM COMPANY OF AMERICA. IT IS CONFIDENTIAL AND IS GIVEN YOU FOR A LIMITED PURPOSE AND MUST BE RETURNED ON REQUEST. NEITHER THIS DRAWING NOR ANY PART OF IT NOR ANY INFORMATION CONCERNING IT MAY BE COPIED, EXHIBITED OR FURNISHED TO OTHERS NOR MAY PHOTOGRAPHS BE TAKEN OF ANY ARTICLE FABRICATED OR ASSEMBLED FROM THIS DRAWING WITHOUT THE CONSENT OF ALUMINUM COMPANY OF AMERICA. </small>				
SISTEMA EUROPEO SI metrico metric		FUSINA Niche Fusina Rolled Products s.r.l. AREA: AA, COD. REP. DEPART. CODE: SG 0, COMM. PERM. ORDER PERM.: 000000, COD. MAG. CODE MAG.: 000000000000		
A1		PLANIMETRIA GENERALE DEPOSITI RIFIUTI		
CAPO COMMESSA AA, ENGINEER FU, SCALA - SCALE: 1:2000 - 1:5000 - 1:15000, NUMERO DISEGNO: S948/14/016		COC.STAB. PLANT CODE: FU, PROGETTO DESIGNED BY: FU, DISEGNATO DRAWN BY: <i>Paolo S.</i> , SOST. DA: FU, SOST. E. SOST. BY: FU, APPROVATO APPROVED BY:		